



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 29 aprile 2019 n.69**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 55, comma 1, lettera a) e b), della Legge 24 dicembre 2018 n.173;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 23 aprile 2019;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **NORME DI SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA PER LE IMPRESE**

### **TITOLO I DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ**

#### **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è aggiunto il seguente numero:  
“11 bis). per “Professionista Abilitato”, il soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai in possesso delle credenziali di accesso al portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino.”
2. L'articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:  
“3. La Certificazione può essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al numero 9 del presente articolo resa dal medesimo interessato ovvero, con riferimento a persona giuridica, dal suo legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un notaio.”
3. L'articolo 1, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:  
“4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese ovvero in altra lingua purché corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese e deve recare una data ricompresa tra quella di stipulazione dell'atto costitutivo della società o di acquisto della partecipazione sociale ed i sei mesi a questa antecedenti.”

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 6, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite, fatto salvo per quanto riguarda le lettere i) ed l), ad opera del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori o dai liquidatori, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge, mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata con contestuale deposito degli atti da cui originano e degli eventuali documenti richiesti in formato PDF o PDF/A nel Registro medesimo.”.

2. L'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi, depositati e comunicati, dal Professionista abilitato incaricato dagli amministratori o dai liquidatori in formato PDF o PDF/A nella sezione dedicata nel Registro medesimo. Con apposito regolamento il Congresso di Stato può fornire prescrizioni sulle modalità di tenuta e consultazione del Registro.”.

3. Sono abrogati i commi 3 *bis*, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

4. L'articolo 6, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.”.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 9  
*(Oggetto sociale)*

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato.”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 10, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.”.

2. L'articolo 10, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“4. L’avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un notaio da iscriversi, entro trenta giorni, ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell’articolo 6, comma 2.”.

3. L’articolo 10, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d’ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per l’iscrizione dell’avvenuto versamento dei conferimenti ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l’adozione delle deliberazioni all’uopo necessarie.”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all’articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

#### **“Art. 20**

*(Iscrizione nel Registro)*

1. Il notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della società, entro dieci giorni dalla data di registrazione dell’atto, iscrive la società nel Registro mediante accesso diretto al Registro stesso nella sezione dedicata secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 2.

2. Se il notaio non provvede all’iscrizione nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro notaio.”.

#### **Art. 6**

*(Modifiche all’articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 22, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro dieci giorni dalla data di registrazione dell’atto, ne effettua l’iscrizione nel Registro secondo le previsioni dell’articolo 6, comma 2.”.

#### **Art. 7**

*(Modifiche all’articolo 26 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Il notaio che ha ricevuto l’atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme iscrive, entro dieci giorni dalla data di registrazione, le mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità previste all’articolo 6, comma 2. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

**Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 28, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Il notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme iscrive, entro dieci giorni dalla data di registrazione, le mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

**Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 31, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo, con dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un notaio da iscriversi entro dieci giorni ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, viene attestato l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.”.

**Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 44, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società mediante l'invio di lettera raccomandata ai soci presso il domicilio eletto nell'atto costitutivo ovvero comunicato per iscritto almeno otto giorni prima dell'adunanza.”.

2. L'articolo 44, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell'assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali può prevedere che la stessa avvenga anche mediante avviso trasmesso all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico e iscritto nel Registro sul portale ufficiale della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino nell'apposita sezione dedicata almeno otto giorni prima dell'adunanza ad opera del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori.”.

3. È abrogato il numero 3 dell'articolo 44, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

**Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all’Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 7.”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche all’articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 90, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Il progetto di fusione è depositato presso la sede sociale e l’iscrizione nel Registro della data di tale deposito è eseguita ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell’articolo 6, comma 2.”.

#### **Art. 13**

*(Modifiche all’articolo 95 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 95, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Entro trenta giorni la deliberazione di fusione deve essere iscritta nel Registro secondo le modalità dell’articolo 6, comma 2.”.

#### **Art. 14**

*(Modifiche all’articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 98, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“2. L’iscrizione nel Registro dell’atto di fusione è eseguita, entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della sua stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l’atto stesso, mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità dell’articolo 6, comma 2. L’iscrizione dell’atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.”.

#### **Art. 15**

*(Modifiche all’articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L’articolo 103, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“5. Il progetto di scissione deve essere depositato presso la sede sociale e l’iscrizione nel Registro della data di tale deposito è eseguita ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell’articolo 6, comma 2.”.

**Art. 16***(Norme transitorie)*

1. Gli adeguamenti tecnici necessari a consentire le iscrizioni tramite accesso diretto da parte dei Professionisti Abilitati nel Registro delle Società, devono avvenire entro 30 giorni dall'emanazione del presente Decreto Delegato; l'attivazione del servizio è comunicata dall'Ufficio Attività Economiche con propria circolare.
2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica alle società iscritte nel Registro delle Società successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato.

**TITOLO II****DISCIPLINA SULL'ATTIVITÀ DI IMPRESA****Art. 17***(Modifiche all'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 2, comma 2, della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:  
“2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso e fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali. L'operatore economico titolare di licenza artigianale può essere titolare di massimo due licenze.”
2. L'articolo 2, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:  
“3. L'operatore economico titolare di più licenze può esercitare le relative attività in un'unica sede operativa purché la stessa abbia una funzione urbanistica compatibile con ciascuna di queste.”
3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.

**Art. 18***(Modifiche all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 6, comma 1, punto l), della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:  
“l) ha apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori per i quali è richiesto dalla normativa vigente.”

**Art. 19***(Modifiche all'articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n. 40)*

1. È abrogato il punto d) al comma 1 dell'articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.
2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.
3. L'articolo 9, comma 4, lettera a), della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

- “a) avere la disponibilità ad uso esclusivo di una sede operativa dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l’attività da esercitare entro sessanta giorni dal rilascio della licenza. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24 comma 1.”.

#### **Art. 20**

*(Modifiche all’articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. L’articolo 13, comma 2, punto d), della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“d) ricompresa nell’elenco delle attività per cui è previsto apposito nulla osta del Congresso di Stato, salvo aver ottenuto il nulla osta medesimo”.

2. Il secondo capoverso del comma 8 *bis* dell’articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“Sono altresì esentate dall’ottenimento d’autorizzazione le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell’impresa. Il presente comma è modificabile con decreto delegato.”.

#### **Art. 21**

*(Modifiche all’articolo 18 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. L’articolo 18 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

##### **“Art. 18**

*(Sedi secondarie)*

1. L’operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all’UAE, che procede come previsto all’articolo 10. All’istanza viene assegnato un numero identificativo.

2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell’articolo 9.

3. L’apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l’UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L’istante ha facoltà di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell’istanza stessa.

4. L’UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria procedono ai controlli come previsto dall’articolo 11, comma 1.

5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 11.”.

#### **Art. 22**

*(Sedi Secondarie temporanee nei Centri Storici)*

1. I titolari di licenza di commercio al dettaglio nei periodi delle festività natalizie e pasquali, nel periodo estivo o in concomitanza con eventi che coinvolgono i Centri Storici della Repubblica possono richiedere al Comitato d’Esame la possibilità di avviare una sede secondaria temporanea nei medesimi centri storici in esenzione dal pagamento della tassa dovuta purché in regola con il pagamento della tassa di licenza.

2. La durata della sede secondaria non può superare i 90 giorni correnti.

**Art. 23**

*(Modifiche all'articolo 19 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 19 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

**“Art. 19**

*(Trasferimento della sede operativa)*

1. L'operatore economico che intenda trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.
6. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di comunicazione anche alla sede sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa.”.

**Art. 24**

*(Modifiche all'articolo 23 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. Il comma 1, dell'articolo 23, della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. La sospensione della licenza non preclude all'operatore economico la possibilità di ottenere il rilascio di ulteriori licenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 23 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“5. In caso di riattivazione della licenza si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d).”.

**Art. 25**

*(Modifiche all'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. Il punto a) al comma 1 dell'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“a) trascorsi sessanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa di rilascio della licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centoventi giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della tassa di rilascio della licenza, la licenza viene revocata;”.



2. Dopo il punto a) al comma 1 dell'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è aggiunto il seguente punto:

“a bis) qualora l'operatore economico non provveda al pagamento della tassa annuale di licenza per due anni consecutivi; in tale caso, trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato per la seconda volta consecutiva, la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal predetto termine, la licenza viene revocata.”.

#### **Art. 26**

*(Modifiche all'articolo 1 dell'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 1 dell'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza, che deve essere assolta entro centoventi giorni correnti dalla data del rilascio medesimo, e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.”.

#### **Art. 27**

*(Abrogazioni)*

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 170.
2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.
3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Nicola Selva – Michele Muratori*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*

